

*AVVISO PER LA PRESENTAZIONE DI DOMANDE PER L'ACCESSO AI  
CONTRIBUTI A FAVORE DI COOPERATIVE DI GARANZIA E CONSORZI  
FIDI PER LA DOTAZIONE DI FONDI RISCHI DIRETTI ALLA CONCESSIONE  
DI GARANZIE A FAVORE DI OPERAZIONI DI CREDITO ATTIVATE DA  
PICCOLE E MEDIE IMPRESE SOCIE*

## 1. Premesse

- 1.1 Il P.O. FESR 2007 – 2013 è stato approvato dalla Commissione Europea con decisione C(2007) 5726 del 20.11.2007.
- 1.2 Nell'ambito dell'asse VI ("Competitività dei sistemi produttivi e occupazione"), e specificatamente della linea d'intervento 6.1 ("Interventi per la competitività delle imprese"), è prevista una specifica azione per il finanziamento di programmi di sostegno alla garanzia di credito.
- 1.3 Il Comitato di sorveglianza del P.O. ha approvato i criteri di selezione riferiti alle singole linee di intervento, in conformità a quanto previsto dall'art. 65 del Regolamento (CE) n. 1083/2006<sup>1</sup>.
- 1.4 Per quanto concerne l'azione relativa ai programmi di sostegno alla garanzia di credito il Comitato ha stabilito i seguenti criteri:
- adeguatezza dei requisiti patrimoniali dei soggetti gestori;
  - adeguatezza del numero dei soci in caso di confidi;
  - adeguatezza della organizzazione interna dei soggetti gestori;
  - esperienza e requisiti professionali dei soggetti gestori con particolare riguardo ai volumi di garanzia prestata ed alle perdite realizzate in rapporto ai rischi intrapresi;
  - coerenza dell'attività di garanzia degli obiettivi della politica industriale regionale;
  - valutazione del rischio di perdita delle attività di garanzia.
- 1.5 Le operazioni garantite dai contributi assegnati per effetto del presente avviso, alle cooperative di garanzia e ai consorzi fidi costituiscono aiuti e sono concessi a norma del Regolamento (CE) 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006<sup>2</sup>, relativa all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato agli aiuti di importanza minore ("de minimis"), e del Regolamento regionale n. 24 del 21/11/2008<sup>3</sup> relativo alla disciplina della concessione di agevolazione in regime "de minimis".
- 1.6 I destinatari degli aiuti sono le imprese di piccola e media dimensione (di seguito denominate PMI) così come definite dalla raccomandazione della Commissione Europea 2003/361/CE del 06 maggio 2003<sup>4</sup>.

## 2. Finalità

- 2.1 Con il presente Avviso la Regione Puglia intende al contempo:
- favorire, mediante contributi ai fondi patrimoniali di garanzia –fondi rischi-, l'evoluzione delle cooperative di garanzia e dei consorzi fidi (di seguito denominati Confidi) in soggetti vigilati quali intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del Testo Unico Bancario, così come previsto nella legge 24 novembre 2003, n. 326;
  - promuovere lo sviluppo delle PMI, favorendo l'accesso al credito mediante la fruizione di garanzie mutualistiche;

---

<sup>1</sup> Pubblicato in GUCE L 210 del 31.07.2006.

<sup>2</sup> Pubblicato in GUCE L 379 del 28.12.2006.

<sup>3</sup> Pubblicato sul B.U.R.P. n. 182 del 25.11.2008.

<sup>4</sup> Pubblicata in GUCE L 124 del 20.05.2003.

- concorrere, attraverso la costituzione di una efficace ed efficiente rete di confidi, al perseguimento degli obiettivi di politica industriale regionale per il medio – lungo periodo.

### 3. Disponibilità finanziaria

3.1 Al presente bando sono destinati 50 MEuro.

3.2 Il costo di gestione delle attività di garanzia non potrà superare il 2% del contributo concesso ed effettivamente liquidato per anno.

3.3 Il costo di cui al paragrafo precedente comprende la promozione dello strumento finanziario, l'istruttoria della domanda di garanzia, la sua valutazione anche ai fini del rischio di perdita, le attività di controllo e monitoraggio, nonché le attività di assistenza tecnica ai soci per la predisposizione dei programmi di investimento.

### 4. Soggetti beneficiari

4.1 Sono ammessi alle agevolazioni di cui al presente Avviso i confidi di cui all'articolo 13 del D.L. 30 settembre 2003, n. 269 convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, costituiti da piccole e medie imprese che siano in possesso dei seguenti requisiti:

- a) abbiano più di 3.000 imprese socie con sede legale in Puglia ovvero abbiano in corso operazioni di garanzia (impieghi in essere) superiori a 10 milioni di euro relative a finanziamenti bancari concessi a PMI con sede legale e/o operativa in Puglia;
- b) abbiano sede legale e/o operativa in Puglia;
- c) nei loro statuti abbiano previsto il divieto di:
  - distribuire direttamente o indirettamente, utili, avanzi di gestione e riserve alle imprese consorziate e socie;
  - ripartire tra le imprese, nel caso di scioglimento, il patrimonio che residua dopo aver adempiuto a tutte le obbligazioni, con la sola eccezione del rimborso della quota di partecipazione al fondo consortile ed al capitale sociale. Il patrimonio residuo è destinato ad organismi non lucrativi aventi finalità analoghe e connesse a quelli delle cooperative di garanzia e dei consorzi fidi, ovvero in finalità disciplinate dalla legislazione vigente in materia di confidi.

4.2 I requisiti di cui alla lettera a) devono essere posseduti alla data di chiusura dell'esercizio relativo all'ultimo bilancio approvato; quelli di cui alle lettere b) e c) devono essere posseduti all'atto della domanda di accesso.

4.3 Sono altresì ammessi alle agevolazioni del presente Avviso i confidi di cui all'articolo 13 del D.L. 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, costituiti da piccole e medie imprese che, in possesso dei requisiti di cui alle lettere b) e c) del precedente paragrafo 4.1, abbiano in corso procedimenti di fusione, ai sensi dell'art. 13, c. 39 e seguenti D.L. 30 settembre 2003, n. 269, convertito in Legge 24 settembre 2003, n. 326, all'esito dei quali intendono raggiungere o migliorare i requisiti di cui alla lettera a). In tale caso, i requisiti citati vanno computati cumulando il numero dei soci e degli impieghi in essere dei confidi interessati dal procedimento di fusione. Ai fini del presente Avviso, si intendono interessati da procedimenti di fusione i confidi che, all'atto della domanda di cui al successivo articolo 6, abbiano

depositato i progetti di fusione presso il competente registro delle imprese ai sensi del codice civile.

- 4.4 I confidi beneficiari dei contributi di cui al presente Avviso dovranno impegnarsi a:
- a) tenere una contabilità separata relativa all'attività di prestazione delle garanzie esercitata con le risorse assegnate;
  - b) restituire i contributi ricevuti o ancora presenti nel loro patrimonio in caso di scioglimento o di modifica dello statuto in ordine a quanto indicato nella lett. e) del precedente paragrafo 4.1;
  - c) trasmettere - anche con modalità on line - all'Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l'Innovazione – Servizio Artigianato, PMI e Internazionalizzazione, una costante informativa sull'attività svolta, contenente, tra l'altro, l'indicazione delle modalità di utilizzazione dei contributi ricevuti, da redigersi nei modi e nei termini che saranno indicati dal dirigente del medesimo servizio;
  - d) applicare, nel rilascio delle garanzie, le condizioni indicate nel Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione europea del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato agli aiuti di importanza minore (de minimis), del Regolamento della Regione Puglia n. 24 del 21/11/2008, relativo alla concessione di aiuti di importanza minore (de minimis) finanziati dalla stessa Regione e di quanto previsto dall'allegato II del presente avviso.

## 5. Destinazione degli aiuti

- 5.1 Gli aiuti in forma di garanzia sono concessi a norma del Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione europea del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato agli aiuti di importanza minore (de minimis), e Regolamento della Regione Puglia n. 24 del 21 novembre 2008 (pubblicato sul BURP n. 182 del 25.11.2008), relativo alla concessione di aiuti di importanza minore (de minimis) finanziati dalla stessa Regione.
- 5.2 Destinatari degli aiuti in forma di garanzia sono le PMI che alla data di presentazione della domanda di agevolazione devono:
- a) essere regolarmente costituiti ed iscritti nel Registro delle imprese;
  - b) essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non in liquidazione volontaria e sottoposti a procedure concorsuali;
  - c) essere operativi alla data di presentazione delle domande di agevolazioni;
  - d) non rientrare tra coloro che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione Europea;
  - e) operare nel rispetto delle vigenti norme edilizie ed urbanistiche, del lavoro, sulla prevenzione degli infortuni e sulla salvaguardia dell'ambiente, con particolare riferimento agli obblighi contributivi;
  - f) non essere stati destinatari, nei sei anni precedenti la data di presentazione della domanda di agevolazione di provvedimenti di revoca di agevolazioni pubbliche ad eccezione di quelli derivanti da rinunce da parte delle imprese;
  - g) aver restituito agevolazioni erogate per le quali è stata disposta dall'Organismo competente la restituzione;
  - h) non trovarsi in condizioni tali da risultare un'impresa in difficoltà così come definita dagli Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà<sup>5</sup>.

<sup>5</sup> Pubblicati in GUCE C 244 del 01.10.2004.

- 5.3 Gli aiuti in forma di garanzia possono essere concessi alle imprese di qualsiasi settore ad eccezione dei seguenti:
- a) aiuti concessi a imprese attive nel settore della pesca e dell'acquacoltura che rientrano nel campo di applicazione del Regolamento (CE) 104/2000 del Consiglio<sup>6</sup>;
  - b) aiuti concessi a imprese attive nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli di cui all'allegato I del Trattato;
  - c) aiuti concessi a imprese attive nella trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli elencati nell'allegato I del Trattato, nei casi seguenti:
    - quando l'importo dell'aiuto è fissato in base al prezzo o al quantitativo di tali prodotti acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate;
    - quando l'aiuto è subordinato al fatto di venire parzialmente o interamente trasferito a produttori primari;
  - d) aiuti ad attività connesse all'esportazione verso paesi terzi o Stati membri, ossia direttamente collegati ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse con l'attività di esportazione;
  - e) aiuti condizionati all'impiego preferenziale di prodotti interni rispetto ai prodotti di importazione;
  - f) aiuti ad imprese attive nel settore carboniero ai sensi del Regolamento (CE) n. 1407/2002;
  - g) aiuti destinati all'acquisto di veicoli per il trasporto di merci su strada da parte di imprese che effettuano trasporto di merci su strada per conto terzi;
  - h) aiuti concessi a imprese in difficoltà.
- 5.4 Gli aiuti in forma di garanzia devono essere sottesi a prestiti di importo non superiore a 1.500.000,00 euro. Detto importo si riduce a 750.000,00 euro per le imprese attive nel settore dei trasporti.
- 5.5 Gli aiuti di cui al paragrafo precedente danno luogo ad un'intensità pari ad un Equivalente Sovvenzione lordo del 13,3%.
- 5.6 La garanzia non deve superare l'80% del prestito concesso all'impresa.
- 5.7 Le specificazioni delle operazioni e delle spese ammissibili agli aiuti in garanzia, le modalità di presentazione delle domande di aiuto, i termini di presentazione e i criteri di valutazione delle stesse e le modalità di verifica e controllo delle operazioni agevolate sono descritte nel documento allegato II al presente avviso di cui costituisce parte integrante.
6. Modalità di presentazione della domanda
- 6.1 Le domande di contributo devono essere redatte in conformità all'allegato I al presente avviso, di cui costituisce parte integrante, e devono essere corredate dalla seguente documentazione:
- a) copia dell'atto costitutivo e dello statuto vigenti all'atto di presentazione della domanda;
  - b) copia degli ultimi tre bilanci d'esercizio depositati presso il registro delle imprese, corredata dalla relazione degli organi sociali;
  - c) documentazione comprovante l'avvenuta iscrizione nell'apposita sezione dell'elenco di cui agli articoli 106 o 107 del D.L. 30 settembre 2003 n. 269 convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326;

---

<sup>6</sup> Pubblicato in GUCE L 17 del 21.01.2000.

- d) certificato rilasciato dal competente registro delle imprese, in data non anteriore a sei mesi dall'esibizione, attestante la vigenza, i rappresentanti legali ed i relativi poteri;
- e) copia delle convenzioni correnti sottoscritte con banche e altri enti finanziari;
- f) attestazione della situazione patrimoniale aggiornata, contenente l'indicazione del capitale sociale o consortile sottoscritto e di quello effettivamente versato;
- g) attestazione del preciso ammontare del capitale sociale o consortile, dei fondi di garanzia monetaria o su titoli costituiti presso ciascuna banca convenzionata con il confidi e dell'ammontare dell'esposizione in essere per garanzie concesse su detti fondi alla data del bilancio regolarmente approvato ed immediatamente precedente alla domanda di accesso;
- h) dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante del confidi, attestante il numero delle PMI socie, il volume complessivo del credito garantito corrente al 31.12.2007;
- i) nel caso di cui al precedente paragrafo 4.3, copia dei progetti di fusione, estratto dei verbali dei consigli di amministrazione di approvazione dei progetti di fusione, copia delle attestazioni di deposito dei progetti di fusione presso i competenti registri delle imprese;
- j) relazione, a firma del legale rappresentante del Confidi, relativa agli aspetti organizzativi interni, con particolare riferimento ai profili professionali impiegati, alla dotazione di programmi informatici commisurati alle esigenze gestionali, ai sistemi di valutazione del rischio di perdita delle operazioni di garanzia, alla attività di verifica e di controllo delle operazioni garantite;
- k) certificazione antimafia per gli amministratori.

6.2 I documenti in possesso del richiedente devono essere allegati in copia legale, autenticata ai sensi dell'art. 18 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 o in copia recante attestazione di conformità all'originale resa dal legale rappresentante del richiedente la cui firma deve essere autenticata ai sensi dell'art. 21 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445.

6.3 Le dichiarazioni e gli attestati devono essere resi dal legale rappresentante del richiedente nella forma della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui agli articoli 47 e seguenti del DPR 28.12.2000, n. 445.

## 7. Indirizzo e termine di presentazione della domanda

7.1 La modulistica conforme a quella allegata al presente Avviso è generata, previo accreditamento, dal portale internet: [www.sistema.puglia.it](http://www.sistema.puglia.it);

7.2 La domanda, corredata dalla prescritta documentazione, deve essere rivolta e trasmessa all'Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l'Innovazione – Servizio Artigianato, PMI e Internazionalizzazione, corso Sonnino n. 177 – Bari, esclusivamente a mezzo Raccomandata A/R.

7.3 Le richieste di contributo devono essere inviate entro e non oltre il trentesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione.

## 8. Ammissibilità e valutazione delle domande

8.1 L'ammissibilità e la valutazione delle domande pervenute nei termini di cui al punto precedente sarà demandata ad una apposita commissione composta dal Direttore dell'Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l'Innovazione o da altro

Dirigente di Servizio appartenente all'Area e dallo stesso nominato, nonché da due esperti, nominati con determina del Direttore d'Area.

8.2 L'esame di ammissibilità è volto ad accertare il possesso dei requisiti soggettivi richiesti dal presente Avviso.

8.3 La Commissione di cui al paragrafo 8.1 potrà richiedere chiarimenti e/o integrazioni alla domanda presentata assegnando un congruo termine per la loro trasmissione.

8.4 La valutazione della domanda è volta a verificare che il confidi:

- sia economicamente e finanziariamente sano;
- abbia ottenuto nella gestione dei fondi di garanzia le migliori condizioni di finanziamento dalle banche e dagli istituti finanziari;
- sia in possesso di esperienza e requisiti professionali con particolare riguardo ai volumi di garanzia prestata e alle perdite realizzate in rapporto ai rischi intrapresi;
- abbia una organizzazione interna adeguata all'attività svolta.

8.5 La Commissione di cui al comma 8.1 potrà:

- procedere, ove lo ritenga necessario, all'interlocuzione con il soggetto richiedente;
- indicare, a seguito dell'esame valutativo, i possibili miglioramenti da apportare al sistema organizzativo e gestionale del confidi per meglio perseguire le finalità indicate al precedente punto 2.

8.6 La Commissione di cui al comma 8.1 a conclusione della fase valutativa delle domande ammesse attribuisce a ciascuna di esse un punteggio da 1 a 5 punti.

## 9. Criteri di ripartizione dei contributi

9.1 I contributi disponibili per effetto del presente avviso saranno ripartiti tra i confidi che hanno superato le fasi di ammissibilità e valutazione di cui al punto 8:

- a) una quota pari al quaranta per cento dello stanziamento, in misura proporzionale all'ammontare del volume delle garanzie in essere secondo l'ultimo bilancio approvato: rispetto all'ammontare del volume complessivo di credito garantito di tutti i confidi ammessi a contribuzione;
- b) una quota pari al venti per cento dello stanziamento, in misura proporzionale al numero di PMI aderenti a ciascun confidi rispetto al numero complessivo delle imprese partecipanti a tutti i confidi ammessi a contributo;
- c) una quota pari al venti per cento dello stanziamento, in misura proporzionale al punteggio attribuito a ciascuna domanda, così come indicato al paragrafo 8.6, rispetto alla somma complessiva dei singoli punteggi attribuiti a tutte le domande ammesse alla fase valutativa;
- d) una quota pari al venti per cento dello stanziamento, in misura proporzionale all'importo di risorse proprie che il Confidi intende destinare all'attuazione di programmi di credito garantito aggiuntivi a quelli previsti dal presente avviso da concordare con la Regione rispetto all'ammontare complessivo di dette risorse messe a disposizione dei confidi ammessi a contribuzione.

## 10. Modalità di erogazione dei contributi

10.1 Il contributo concesso è accreditato presso una o più banche conformemente alle indicazioni del confidi beneficiario, nei modi e termini previsti dalla convenzione che sarà stipulata con la Regione.

- 10.2 I contributi erogati ai sensi del presente avviso devono essere iscritti in apposito conto di bilancio e devono essere utilizzati unicamente a dotazione di fondi di garanzia – fondi rischi – e devono essere utilizzati esclusivamente per le finalità e le tipologie previste dal presente avviso.
- 10.3 Gli interessi maturati sui fondi alimentati dai contributi di cui al presente Avviso restano vincolati alle finalità di cui al presente Avviso.
- 10.4 Nel caso di domanda presentata da confidi interessati da procedure di fusione, il contributo è erogato in favore dei soli confidi che sono eventualmente in possesso dei requisiti di cui al paragrafo 4.1 lettera a) al momento della presentazione della domanda. Il saldo del contributo è erogato a condizione che la procedura di fusione, entro 6 mesi dalla approvazione della graduatoria, risulti formalmente perfezionata ad ogni effetto di legge, mediante deposito presso il competente registro delle imprese dell'atto di fusione. In difetto di detto perfezionamento, il Servizio competente accerterà il mancato verificarsi della fusione, dichiarerà la decadenza dal contributo nei confronti dei confidi interessati e provvederà alla attribuzione delle economie accertate in favore dei confidi ammessi a contributo, applicando i medesimi criteri di calcolo del contributo stesso.

#### 11. Controlli e revoche

- 11.1 Il Servizio Artigianato, PMI e Internazionalizzazione dell'Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l'Innovazione potrà svolgere in ogni momento i controlli ritenuti opportuni per accertare la regolarità della gestione dei contributi concessi in relazione a quanto indicato nel presente avviso. A tal fine potrà richiedere informazioni, dichiarazioni, documentazioni relative all'attività del confidi, che è obbligato a dare debito riscontro nel termine ingiunto, che non potrà essere inferiore a 20 venti giorni.
- 11.2 È fatto obbligo ai confidi beneficiari di consentire, a funzionari di organismi e/o servizi comunitari, nazionali e regionali preposti alle funzioni di controllo, controlli in loco finalizzati alla verifica della correttezza delle procedure poste in essere e della corretta utilizzazione dei contributi assegnati.
- 11.3 Nel caso in cui a seguito dei controlli indicati nei precedenti paragrafi emerga la non rispondenza con quanto dichiarato nella domanda di accesso ovvero si riscontrano irregolarità rispetto a quanto previsto nel presente avviso non sanabili sotto l'aspetto amministrativo, il contributo concesso sarà revocato e il confidi dovrà restituire quanto ricevuto, maggiorato degli interessi legali secondo le regole della ripetizione dell'indebito.
- 11.4 La Regione potrà assegnare il contributo revocato agli altri confidi ammessi a finanziamento secondo i criteri ripartizione riportati al punto 9.

#### **PER INFORMAZIONI**

Regione Puglia – Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l'Innovazione - Servizio Artigianato PMI e Internazionalizzazione

Corso Sonnino, 177, 70121 BARI

Tel. 0805405971

[www.sistema.puglia.it](http://www.sistema.puglia.it) - link Bandi Attivi – Confidi – Richiedi info sul Bando